



FP CGIL: VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN DOPO IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO (28/2/2006)

La direttiva Bolkestein (la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno) votata – in prima lettura - al Parlamento europeo il 16 febbraio 2006 è stata profondamente modificata¹ rispetto all'impostazione della direttiva presentata dalla Commissione europea il 13 gennaio 2004.

Proprio il voto al Parlamento europeo, che ha visto un accordo di compromesso tra il PSE, il Partito socialista europeo e il PPE, il Partito Popolare Europeo, dimostra che la maggioranza è consapevole che la direttiva "originaria" era veramente pericolosa, per certi versi impraticabile e che cercava di minare alla base proprio i principi a fondamento dell'Europa sociale e del modello sociale europeo.

E' indubbio che sono stati fatti passi importanti in avanti, nella difesa della legislazione del lavoro e dei contratti, con l'esclusione del principio del paese d'origine e nel campo della applicazione della direttiva stessa. Certo ha pesato sul Parlamento la critica ad una deriva neoliberista dell'Europa espressa dagli elettori francesi ed olandesi nel referendum sul Trattato costituzionale. Ma soprattutto questi risultati positivi sono il frutto delle lotte che il sindacato e i movimenti hanno condotto da quasi due anni.

Resta tuttavia un giudizio articolato che lascia aperte numerose preoccupazioni. Paradossalmente possiamo dire che la direttiva originaria aveva un suo chiaro obiettivo (liberalizzare i servizi) e un suo chiaro metodo (il paese d'origine), entrambi rispondenti all'idea di affermare in Europa un modello nettamente liberista. Non si può dire altrettanto del nuovo testo in modo particolare per i troppi vuoti interpretativi, per le tante contraddizioni del nuovo testo e per la sua applicabilità a tutti i servizi di interesse economico generale.

1. Il campo di applicazione

La direttiva " *stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.* " (art.1.1)

Il nuovo testo stabilisce che la direttiva non si applica:

¹ E' possibile consultare il nuovo testo E nella sezione internazionale del nostro sito nazionale nella sezione NoBolkestein (<http://www.fpcgil.it/noallabolkestein.htm>)

- ai "..servizi d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri" (art.2-a). Della portata di questa esclusione ci occuperemo in seguito

- ai "..servizi medico-sanitari, prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata" (art.2 cd). Come viene detto nella premessa all'articolato " *l'esclusione dei servizi comprende i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.*"(10c). Questa definizione è stata inserita con un emendamento votato dai popolari e potrebbe mettere a rischio l'articolato. Ad oggi si può affermare che sono esclusi medici, chirurghi, dentisti, e l'insieme delle professioni sanitarie. La politica veterinaria è tra i motivi imperativi di interesse generale che conducono alla esclusione dalla applicazione della direttiva.

- ai ".. servizi sociali come l'edilizia popolare (finanziamento, sistema d'aiuti e criteri di attribuzione), i servizi all'infanzia e i servizi alla famiglia" (art.2 ch). Nella premessa (7a) si dice che " *i servizi di assistenza sociale di competenza dello Stato, a livello nazionale, regionale e locale, nel settore sociale. Tali servizi concretizzano i principi di coesione sociale e di solidarietà come confermato, fra l'altro, dal fatto che sono destinati ad assistere le persone povere, a seguito di un reddito familiare insufficiente, della mancanza totale o parziale di indipendenza o del rischio di essere emarginate. Spesso tali servizi non hanno uno scopo di lucro e i benefici che comportano possono mancare di una relazione di carattere economico*". Si afferma poi (7b) che " *la presente direttiva non riguarda il finanziamento degli alloggi popolari, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi di alloggio popolare effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale*" ed inoltre che (7c) che " *le disposizioni della presente direttiva non incidono sui servizi di cura dell'infanzia e familiari a favore delle famiglie e dei giovani, né sui servizi scolastici e culturali che perseguono obiettivi del benessere sociale*".

Dobbiamo anche tenere presente il fatto che questa esclusione è stata raggiunta con il voto in Parlamento (328 si e 299 contrari) mentre era stata bocciata in Commissione mercato interno. La limitata maggioranza a favore di questa esclusione potrebbe essere utilizzata per rimetterla in discussione da parte della Commissione.

Per valutare la portata dell'ambito di esclusione è fondamentale perciò attendere che la Commissione presenti finalmente la Comunicazione sui servizi sociali di interesse generale (la consultazione era terminata nel dicembre 2004).

Si conferma l'esclusione dal campo di applicazione dei seguenti servizi:

- servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento;
- servizi e le reti di comunicazione elettronica;
- servizi di trasporto, compresi il trasporto urbano, i taxi e le ambulanze.
- servizi portuali.
- agenzie di lavoro interinale;
- servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari" in particolare sono esclusi gli avvocati;
- servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici (es. concentrazione dei media);
- attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i casinò e le scommesse;
- professioni e attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio (*"in particolare le attività di creazione di strumenti autentici e di certificazione da parte dei pubblici ufficiali"* 10g);
- servizi di sicurezza. Non esiste ad oggi nessuna definizione europea di 'servizi di sicurezza'. Nel considerando 10 b) si dice che *"Conformemente ai requisiti specifici imposti dagli Stati membri alla creazione di servizi di sicurezza, tali servizi non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva. E' perciò necessario procedere ad una totale armonizzazione delle norme in materia di servizi in tale ambito per creare il quadro giuridico necessario all'applicazione del mercato interno nel settore"*. La stessa richiesta di armonizzazione è fatta per le agenzie di lavoro interinale.

Il testo iniziale della Commissione prevedeva già l'esclusione dei servizi finanziari, del settore fiscale, dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi di trasporto regolati da altri strumenti comunitari

2. Il diritto del lavoro e i contratti collettivi

Il diritto del lavoro ed il diritto penale sono esclusi all'articolo 1. Al punto 7 si dice che *" La presente direttiva non si applica né riguarda la legislazione del lavoro, cioè le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e le relazioni tra i datori di lavoro ed i lavoratori. In particolare essa rispetta pienamente il diritto a negoziare, concludere, estendere e applicare*

accordi collettivi, a intraprendere azioni di sciopero e sindacali, conformemente alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro negli Stati membri. La presente direttiva non incide sulla normativa nazionale in materia di previdenza sociale."

Si fa così piazza pulita dei possibili effetti di dumping sociale conseguenti alla applicabilità dell'originario principio del paese d'origine in materia di diritti, legislazione e condizioni di lavoro.

3 - I servizi inclusi nella direttiva

Dopo le esclusioni dal campo di applicazione quali sono i servizi che restano perciò sotto le regole della direttiva Bolkestein?

Facendo riferimento ai servizi esemplificati dalla stessa Commissione nella sua Relazione alla presentazione della direttiva originaria, restano inclusi:

- i servizi di interesse economico generale (esclusa la sanità e una parte dei servizi sociali), tra cui l'energia, l'acqua e l'educazione;
- i servizi di consulenza manageriale e gestionale, di certificazione e di prova
- i servizi di manutenzione degli uffici;
- i servizi nel campo della pubblicità;
- i servizi di assunzione (escluse le agenzie di lavoro interinale);
- gli agenti commerciali;
- i servizi di consulenza giuridica o fiscale;
- i servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, i servizi di costruzione e di architettura;
- la distribuzione;
- l'organizzazione di fiere;
- il noleggio di auto;
- i servizi nel settore turistico, comprese le agenzie di viaggi e le guide turistiche;
- i centri sportivi e i parchi d'attrazione;
- i servizi ricreativi.

4. I servizi pubblici (di interesse generale e di interesse economico generale)

a) Abbiamo visto che sono esclusi dal campo di applicazione i servizi di interesse generale "così come definiti dagli Stati membri"

Da questa definizione emerge una prima ambiguità, infatti, si dice nella premessa (8a) che la direttiva "*non si applica ai servizi di interesse generale che sono prestati e definiti dagli Stati membri a titolo degli obblighi di tutela del pubblico interesse*". O meglio "*si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti*".

Tenendo conto della mancanza di una definizione europea e del rapporto esistente con i servizi di interesse economico generale, i servizi di interesse generale sicuramente esclusi riguardano:

- la giustizia
- la difesa
- la sicurezza
- il settore fiscale

C'è da chiedersi cosa può accadere nel caso di un contrasto tra gli Stati membri nella definizione dei servizi di interesse generale.

Infatti l'assenza di un quadro normativo di armonizzazione europeo fa sì che non sia consentita – ad oggi - una definizione certa di tutela, lasciando aperto un grande spazio di discrezionalità alle decisioni nazionali ed affidando un ruolo dirimente alla Corte di giustizia europea.

Basti pensare che proprio la Commissione europea nella relazione sui servizi di interesse generale al Consiglio di Laeken nel 2001 aveva affermato che "*... dare una definizione astratta di servizio "non economico" è molto difficile. Inoltre la gamma di servizi che vengono offerti sul mercato risente delle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali e si evolve nel tempo. Pertanto, pur essendo possibile indicare una serie di esempi, non sembra praticabile stabilire un elenco definitivo a priori di tutti i servizi d'interesse generale che vengono considerati 'non economici'*"

Va tenuto presente che è stata rafforzata la definizione di "motivi imperativi d'interesse generale" che definisce fra l'altro, le seguenti categorie: "*la protezione della politica pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale, compreso il mantenimento di servizi sanitari equilibrati e accessibili a tutti, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela*

dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico od obiettivi di politica sociale e di politica culturale" (4.7 a)

Abbiamo perciò bisogno di agire anche su un quadro nazionale per poterci confrontare con il governo perché sia chiarito l'ambito e la definizione nazionale dei servizi pubblici protetti dalla concorrenza e dalla Bolkestein oltre che di un quadro normativo di definizione europea.

b) Come abbiamo visto sono inclusi nel campo di applicazione della direttiva i servizi di interesse economico generale

Tra questi servizi – come già detto - sono stati esclusi la sanità e una parte dei servizi sociali.

Tutti "i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza " devono sottostare alle norme della direttiva.

Anche questi sono "qualificati in quanto tali dallo Stato membro e ...sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico"

Infatti l'articolo 1.3 dice che la direttiva "*non si occupa della liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né della privatizzazione di enti pubblici che prestano tali servizi e che non incide sulla libertà degli Stati membri di definire, conformemente al diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi d'interesse economico generale, né di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare.*"

Nelle premesse si afferma inoltre che "*la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte, senza corrispettivo economico, dallo Stato o da un'autorità regionale o locale nell'ambito delle proprie mansioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione, da istituti di insegnamento sia pubblici che privati, o la gestione dei regimi di previdenza sociale non impegnati in attività economiche . Queste attività non rientrano nella definizione di "servizio" e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva". Così come si dice che " conformemente alla giurisprudenza della Corte...la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. Il pagamento di un canone da parte dei destinatari al fine di fornire un certo contributo alle spese operative di un sistema non costituisce in sé retribuzione essendo il servizio ancora essenzialmente finanziato con risorse pubbliche "*

Queste definizioni rendono ancora più vago il campo di applicazione dei servizi di interesse economico generale. Servizi che comunque vedono limitata la possibilità dello Stato di impedirne la circolazione sul proprio territorio (art.9, regimi di autorizzazione ed art.14, requisiti vietati in maniera di stabilimento).

Sulla base di quanto definito da questa direttiva e da una analisi degli emendamenti votati e bocciati in Parlamento (emendamenti di chiara esclusione presentati dal PSE e dal GUE e bocciati dalla maggioranza di centro destra) sembra chiaro che sono servizi di interesse economico generale che fanno parte del campo di applicazione della direttiva

- i servizi in materia di ricerca, istruzione e formazione;
- i rifiuti
- i servizi di distribuzione e di purificazione e delle acque
- l'energia
- i servizi postali

5. Le autorizzazioni

La direttiva dice che obiettivi di interesse generale *possono* giustificare procedure di autorizzazione e il considerando 33 a dice che la procedura di valutazione reciproca *"deve tenere pienamente conto della specificità dei servizi di interesse economico generale e dei particolari compiti ad essi assegnati. Essi possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento..."* . Il fatto che tali obiettivi *"possono giustificare"* chiarisce che c'è stata una pressione per indebolire il regime di autorizzazione per i servizi di interesse economico generale.

In ogni caso, i regimi di autorizzazione devono tener conto di certi requisiti incluso l'obbligo di usare, dove possibile, *"misure meno restrittive"* (Articolo 9.1 c). La sola eccezione riguarda gli *"aspetti dei regimi di autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a titolo di altri strumenti comunitari."*

In aggiunta, l'articolo 10.3 dice che gli Stati membri *"non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro"*. La direttiva non dice a chi spetta l'onere della prova.

6. I requisiti

La *"legislazione"* nel campo dei servizi di interesse economico generale è esclusa dai paragrafi 1-4 dell'articolo 15 sui requisiti da valutare riguardo allo stabilimento (tariffe minime, requisiti relativi alla detenzione del capitale e allo statuto giuridico, restrizioni territoriali e quantitative...). Non è chiaro però quanto sia vasta l'esclusione della *"legislazione"*.

Comunque i servizi di interesse economico generale non sono esclusi dall'articolo 14. Il linguaggio che fonda l'articolo 14 (e il 15) sulla abolizione e/o valutazione dei requisiti dice che bisogna "coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno" e che bisogna di *"modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi"*. Tutto basato sull'enfaticizzazione che meno regolazione è meglio.

7. L'articolo 16, l'ex paese d'origine

Il principio del paese d'origine non fa più parte dell'articolato della nuova direttiva, come abbiamo già detto, in particolare riguardo a tutta la disciplina del diritto del lavoro

Sopravvive però nella premessa (i cosiddetti "considerando") dove (in particolare al numero 6 e 40 a) viene richiamato riguardo alla necessità di rimuovere gli ostacoli legislativi alla libera circolazione dei servizi.

Il paese d'origine è sostituito da un più generico principio della "libera circolazione dei servizi" in base al quale individuare e rimuovere gli ostacoli alla costituzione di un mercato interno dei servizi. Il Parlamento, a questo proposito, ha definito un compromesso tra la volontà originaria del Commissario Bolkestein (Paese d'origine) e il principio del paese di destinazione previsto per la libera circolazione dei servizi dai Trattati ed in particolare dall'articolo 50² e dall'articolo 43.

La libera circolazione dei servizi deve basarsi sui principi di

- Non discriminazione
- Necessità (gli ostacoli possono essere giustificati da ragioni di politica pubblica o di sicurezza pubblica o di protezione della salute e dell'ambiente)
- Proporzionalità (gli ostacoli frapposti si giustificano solo per garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungerlo). In base a questo principio "Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro".

² Articolo 50 / Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. / I servizi comprendono in particolare: / a) attività di carattere industriale;/b) attività di carattere commerciale;/ c) attività artigiane;/d) attività delle libere professioni. /Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

In virtù del loro interesse generale il principio della libera circolazione si può derogare riguardo ai servizi di interesse economico generale (quali le poste, energia, acqua, rifiuti).

8. Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro ed il diritto in materia di sicurezza sociale sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

Al punto 8 è stata inserita inoltre la cosiddetta clausola Monti (già inserita nel Regolamento (CE) n. 2679/98 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri) che prevede *"la direttiva non deve essere interpretata come recante pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, incluso il diritto di sciopero"*.

Inoltre gli articoli 24 e 25 che riguardavano le disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori sono stati cancellati.

Importante è il fatto che nella preparazione, da parte della Commissione, di una relazione in cui esaminerà la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizio che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, sia stata prevista la consultazione non solo degli Stati membri ma anche delle parti sociali a livello europeo.

Più di qualche problema riguarda invece il punto 3f dell'articolo 16 dove si dice che uno Stato non può restringere la libera circolazione dei servizi imponendo: *"l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi da parte del lavoratore autonomo"*. Questo è interpretabile come un varco verso la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo. Non è solo una nostra preoccupazione. Nella premessa (41b), lo stesso testo afferma che; *"la presente ...dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi"*. I lavoratori autonomi sono fuori dalla direttiva sul distacco e ad essi si applica il regolamento 1408/71 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

9. Una valutazione complessiva

Delle richieste che la CES aveva rivolto al Parlamento è stata soddisfatta, segnando una vittoria del movimento sindacale, l'esclusione del diritto del lavoro e della contrattazione dalla direttiva.

Non così per i servizi di interesse economico generale, la cui inclusione nel campo di applicazione desta ancora forti preoccupazioni.

Si rafforza perciò l'esigenza di un quadro giuridico europeo e di una forte iniziativa per la definizione dei servizi di interesse generale:

- a livello dei governi, in vista della prossima presa di posizione da parte del Consiglio sulla direttiva e per il ruolo che essi dovranno svolgere nella definizione nazionale dei servizi stessi;
- a livello europeo, in particolare per la prossima discussione da parte del Parlamento europeo del Libro Bianco sui servizi di interesse generale e l'iniziativa, da parte del PSE, di una proposta di direttiva sui servizi di interesse generale.

La direttiva e l'amministrazione (una prima analisi)

Nel futuro occorrerà valutare l'impatto organizzativo sulla pubblica amministrazione dell'eventuale applicazione della direttiva, in particolare per l'istituzione dello sportello unico e delle procedure di accesso nonché in rapporto con le procedure comunitarie e quelle tra gli organi di vigilanza e controllo tra i diversi Stati.

Il ruolo della Corte

Il testo, così come è uscito da Strasburgo, è indubbiamente più vago ed indeterminato di quello originario. Alla fine le differenze di valutazione e di interpretazione dei criteri per la libera circolazione dei servizi e le ambiguità nel campo di applicazione potranno essere risolte solo attraverso un contenzioso tra le parti e le decisioni finali della Corte di giustizia europea. La politica non è stata in grado di risolvere le regole della liberalizzazione e affida la soluzione della sua inconcludenza agli avvocati ed ai giudici.

In conclusione

La Funzione Pubblica CGIL e, più in generale, il sindacato dei servizi pubblici in Italia e in Europa, hanno sempre chiesto il ritiro della direttiva. Non per una visione ideologica, ma sulla base del convincimento che il processo di liberalizzazione dei servizi "di tipo commerciale" e la libertà di impresa nel campo dei servizi avessero bisogno di un testo equilibrato e coerente che permettesse, nello stesso tempo, di difendere il ruolo dei servizi pubblici e dei diritti sociali e sindacali.

La direttiva originaria era un pericolo ed andava ritirata.

Il nuovo testo presenta risultati positivi nel campo del diritto del lavoro e della contrattazione, risultati che devono essere apprezzati.

L'originale impronta liberista fortemente ridimensionata dal compromesso parlamentare, lascia tuttavia aperto un varco a contraddizioni che renderanno difficile e conflittuale l'applicazione della direttiva.

Si prenda la premessa 21 a dove si dice che *“le norme relative alle procedure amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma a sopprimere regimi, procedure e formalità di autorizzazione eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.”* Viene cioè riaffermato il rifiuto della armonizzazione come principio da privilegiare per la costruzione europea.

Ora la Commissione europea riprende in mano la direttiva. Speriamo che nella Commissione prevalga la linea del mantenimento delle tutele e garanzie sociali e che la riscrittura non porti alla ricomparsa di quegli aspetti pericolosi che sono stati cancellati dal Parlamento.

Bisogna evitare che la Commissione ripeta quanto ha già fatto con la revisione della direttiva sull'orario di lavoro, quando ha respinto il risultato deciso del Parlamento europeo, in totale disprezzo di ogni regola democratica.

Restiamo convinti che la direttiva andrebbe fermata fino alla approvazione di un quadro legislativo europeo in grado di definire e tutelare i servizi pubblici in Europa. Questa è la richiesta della FSESP ed è la nostra richiesta.